

AGENZIE PER IL LAVORO

RIMBORSO CIG

Aggiornato al 17 aprile 2023

Gli accordi nazionali del 29 gennaio 2002, del 24 aprile 2002 e del 10 settembre 2003 prevedono che le agenzie di lavoro temporaneo che somministrano operai edili si iscrivano alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori ed effettuino i versamenti alla Cassa comprensivi di una maggiorazione relativa a:

- formazione professionale,
- fondo per la gestione di eventi meteorologici.

Il **fondo per la gestione di eventi meteorologici** è finalizzata alla copertura di eventuali interruzioni di lavoro infrasettimanali, causate da eventi meteorologici per i quali l'impresa utilizzatrice abbia richiesto la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (CIG).

Qualora l'impresa utilizzatrice non abbia personale alle proprie dipendenze, non può inoltrare richiesta di CIG all'Inps, ma può dichiarare le giornate di lavoro perse dagli operai dell'agenzia per il lavoro a causa pioggia.

La Cassa Edile calcolerà gli importi da rimborsare sulla base dei massimali previsti di anno in anno dall'Inps ed effettuerà il rimborso entro i limiti della capienza del fondo.

In caso di esaurimento del fondo relativo a detta gestione o di sua insufficienza per le prestazioni pendenti, la Cassa Edile provvederà al rimborso solo a seguito della ricostituzione delle risorse con le somme derivanti dai successivi contributi dello 0,30%, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.

Accordo 10/09/2013 - art. 2 - comma f.

La richiesta di rimborso va presentata su apposito modulo, allegando i seguenti documenti:

DOCUMENTI DELL'IMPRESA UTILIZZATRICE:

1. copia della domanda di CIG inoltrata all'INPS,
2. copia dell'accettazione da parte dell'INPS della richiesta di CIG.

Se l'impresa utilizzatrice non ha personale alle proprie dipendenze (e quindi non ha potuto inoltrare richieste di CIG all'INPS):

1. dichiarazione delle giornate di lavoro perse dagli operai dell'agenzia per il lavoro a causa pioggia,
2. bollettino ARPA Lombardia che attesti i giorni di pioggia nel periodo in cui gli operai non hanno lavorato.

DOCUMENTI DELL'AGENZIA PER IL LAVORO:

1. copia delle buste paga da cui risulti l'importo anticipato agli operai per le ore di pioggia.